

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 5-8690

Legge regionale 56/1977, articolo 15. Legge regionale 3/2013, articolo 89. Legge regionale 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione della Variante Generale al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) del Comune di Lenta (VC).



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 5-8690/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 56/1977, articolo 15. Legge regionale 3/2013, articolo 89. Legge regionale 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione della Variante Generale al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) del Comune di Lenta (VC).

A relazione di: Carosso

Premesso che:

l'articolo 15 della legge regionale 56/1977, nella sua versione precedente all'entrata in vigore della legge regionale 3/2013, disciplinava la formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali, prevedendo la sua approvazione con deliberazione della Giunta regionale;

la legge regionale 3/2013, in vigore dal 12 aprile 2013, all'articolo 30, ha sostituito in *toto* il suddetto articolo 15, ed all'articolo 89, comma 3, ha sancito, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 3/2013, possono concludere il loro *iter* nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui alla suddetta legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore medesima legge regionale 3/2013;

l'articolo 31, comma 1, della legge regionale 26/2015, entrata in vigore il 23 dicembre 2015, sancisce che i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 3/2013 si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della legge regionale 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della medesimo legge regionale 26/2015.

Richiamato che l'articolo 11 "Regime transitorio" del regolamento regionale 4/R/2019 di attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 7, della

legge regionale 56/1977 e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr, al comma 12, sancisce che per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui al sopra citato articolo 89, che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in Regione ai sensi delle previgenti disposizioni della legge regionale 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle NdA.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 sono stati definiti i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi; con DGR n. 21-892 del 12 gennaio 2015 è stato approvato il documento "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", quale documento tecnico di indirizzo per la redazione del Rapporto Ambientale da presentare in fase di valutazione e riferimento per la predisposizione del documento tecnico preliminare da presentare in fase di specificazione nei procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 sono state emanate "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Preso atto che il Comune di Lenta (VC), dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 114-09639 del 2 dicembre 1986, ha provveduto a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. con deliberazione consiliare (D.C.) n. 16 del 29 luglio 2010;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C., con D.C. n. 29 del 17 dicembre 2012;
- adottare il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. con D.C. n. 12 del 29 luglio 2014, integrata con D.C. n. 09 del 29 aprile 2015.

Dato atto che:

l'allora Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, analizzate le deliberazioni comunali precedentemente indicate, con relazione prot. n. 9569 del 24/03/2016, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977 (nel testo allora vigente, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013);

l'allora Assessore regionale all'Urbanistica con nota prot. 10925 del 08/04/2016, ha trasmesso il suddetto parere al Comune di Lenta (VC), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Preso atto che il Comune di Lenta (VC) ha provveduto a:

- controdedurre, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 56/1977 (nel testo allora vigente, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013), alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte;
- riadottare il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. con D.C. n. 03 del 25 febbraio 2021.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Orientale, ha provveduto ad analizzare gli elaborati relativi alle controdeduzioni e, avendo riscontrato sia il perdurare di alcune criticità non adeguatamente risolte sia la presenza di ulteriori problematiche, con nota prot. n. 30275 del 11/03/2022, ha rinviato la pratica al Comune di Lenta (VC) ai sensi dell'articolo 15, comma 13 e 15, della legge regionale n. 56/1977 (nel testo allora vigente, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013).

Preso atto che il Comune di Lenta (VC), sulla base delle suddette ulteriori osservazioni, riadottato con D.C. n. 31 del 15 giugno 2023 il progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. con gli elaborati e le tavole come di seguito elencati:

- Relazione illustrativa - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Norme tecniche di attuazione - Aggiornamenti:febbraio 2023
- allegato alle NtA) Tav. N. a – Conservazione del Nucleo Storico - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Schede tecniche - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni regionali - Aggiornamenti:febbraio 2023

Elaborati di progetto (tavole grafiche):

- Tav. n. 01 Planimetria sintetica del piano in scala 1:25.000
- Tav. n. 02/a Destinazione d'uso del territorio in scala 1/5.000 - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. v. 02/b PTCP di Vercelli / Ecosistemi e vincoli aggiornati in scala 1/10.000
- Tav. n. 03 Zonizzazione (Area Nord) in scala 1/2000 - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. n. 04 Zonizzazione (Area Sud) in scala 1/2000 - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. n. 05 Nucleo storico in scala 1/1.000 - Aggiornamenti:febbraio 2023

Analisi edilizia e infrastrutture (tavole grafiche):

- Tav. A Dichiarazione d'intenti
- Tav. B Dichiarazione d'intenti
- Tav. C Classificazione edifici esistenti
- Tav. D Riepilogo superfici e volumi esistenti
- Tav. S Sottoservizi
- Verifica del PRGC con il PPR - Aggiornamenti:febbraio 2023

Valutazione ambientale strategica

- Rapporto Ambientale - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. n.01 Inquadramento territoriale
- Tav. n.02 Censimento catastale dell'uso del suolo
- Tav. n.03 Quadro conoscitivo dell'uso del suolo
- Tav. n.04 Classificazione geomorfologica del territorio ai sensi della circolare 7/Lap. del 06/05/1996
- Tav. n.05 Sistema della mobilità
- Tav. n.06 Uso del territorio urbanizzato
- Tav. n.07 Carta del sistema vincolistico ambientale di Lenta
- Tav. n.08 Il sistema dei servizi di interesse comunale e la viabilità sovracomunale
- Tav. n.09 Individuazione e classificazione delle aree di trasformazione
- Tav. n.10 Sistema della mobilità interna
- Tav. n.11 Carta del sistema ambientale e paesaggio di Lenta - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. n.12 Tavola esemplificativa per l'area industriale Nord - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Tav. n.13: Rapporto ambientale schede relative agli ambiti di trasformazione - Aggiornamenti:febbraio 2023

Allegati:

- Allegato n° 13: Rapporto ambientale Schede descrizione ambientale - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Allegato n° 14: Rapporto ambientale Sintesi non tecnica - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Allegato n° 15: Rapporto ambientale Valutazione di incidenza

- Allegato n° 16: Rapporto ambientale Monitoraggio impatti ambientali - Aggiornamenti:febbraio 2023
- Allegato n° 17:Consumo del suolo - Aggiornamenti:febbraio 2023

Prescrizioni geologiche:

- Relazione geologico-tecnica - Aggiornamento:febbraio 2023
- Tav. n. 1: carta geologico-strutturale e sezioni litostratigrafiche
- Tav. n. 2: carta della dinamica fluviale
- Tav. n. 3: carta del reticolo idrografico minore - Aggiornamento:febbraio 2023
- Tav. n. 4: carta geoidrologica
- Tav. n. 5: carta litotecnica
- Tav. n. 6: carta delle opere di difesa idraulica censite
- Tav. n. 7: carta geomorfologica e dei dissesti
- Tav. n. 8: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica Aggiornamento:febbraio 2023

Compatibilità acustica:

- Relazione di integrazione alla verifica di compatibilità acustica – Revisione marzo 2023.

Dato atto che il sopra citato Settore “Urbanistica Piemonte Orientale” ha appurato che:

- la conclusione del relativo *iter* può avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’articolo 15 della legge regionale 56/1977, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 3/2013 secondo le disposizioni transitorie dettate dall'articolo 89, comma 3, della legge regionale 3/2013;

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, della D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei seguenti documenti:

- D.D. n. 63 del 1 marzo 2016 relativa al parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.;
- Piano di Monitoraggio Ambientale approvato in via definitiva con D.C. n. 31 del 15 giugno 2023;
- Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. prot. 97026 del 27/05/2024 (allegata al presente provvedimento).

Preso atto, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore, delle Certificazioni datate 24/09/2015, 18/03/2021 e 06/07/2023, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Lenta (VC), circa l'*iter* di adozione della Variante Generale al P.R.G.C., a norma della legge regionale 56/1977 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Dato atto che sono pervenuti i pareri di seguito elencati:

- contributo del Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” per l’esame delle controdeduzioni adottate con D.C. n. 4 del 16 febbraio 2023 e D.C. n. 31 del 15 giugno 2023 espresso con nota prot. n. 121537 del 15/09/2023;
- parere della Provincia di Vercelli espresso con nota prot. n. 31817 del 31/10/2023;
- parere del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio pervenuto via *e-mail* il 15/01/2024;
- parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli espresso con nota prot. n. 686-P del 17/01/2024;
- parere del Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli espresso con nota prot. n. 23849 del 14/05/2024.

Preso atto del Decreto dell’Autorità di Bacino n. 33 del 7 maggio 2024.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore “Urbanistica Piemonte Orientale”:

con nota protocollo n. 94800 del 23/05/2024, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. di Lenta (VC), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato "allegato A" al suddetto parere, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante Generale al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, tenuto conto che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla legge regionale 3/2013;

con relazione prot. n. 94800 del 23/05/2024 ha indicato di introdurre la seguente precisazione: "... è possibile dichiarare il rispetto dei contenuti del Ppr limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale di attuazione del Ppr – DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle NdA".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

delibera

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 89 della legge regionale 3/2013, dell'articolo 31 della legge regionale 23/2015 e dell'articolo 15 della legge regionale 56/1977 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2013), la Variante Generale al P.R.G.C. di Lenta (VC), di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15 giugno 2023 con gli elaborati e le tavole ad essa allegati, subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato "allegato A" al parere prot. n. 94800 del 23/05/2024 del Settore "Urbanistica Piemonte Orientale" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare il rispetto dei contenuti del Ppr, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12, del regolamento regionale 4/R/2019, come indicato nella relazione prot. n. 94800 del 23/05/2024 in premessa riportata;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8690-2024-All_1-Allegato_A_Lenta.pdf
2. DGR-8690-2024-All_2-Decreto_33_2024_adbpo_Lenta.pdf
3. DGR-8690-2024-All_3-DichiarazioneSintesi_Lenta.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A)

Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale n°
in data **relativa all’approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente,**
predisposta dal Comune di LENTA (VC) e adottata con DCC n. 4 del 16 febbraio 2023 e
riadottata con DCC n. 31 del 15/6/2023.

Elenco delle modifiche da introdurre “ex officio”, ai sensi dell’ ex 11° comma, art. 15 della
L.R. 56/77 e s.m.i.:

A - Modifiche da introdurre alle Norme Tecniche d’Attuazione.

Nell’indice delle norme di attuazione il titolo dell’art. 15 deve essere corretto con **“Beni paesaggistici”** anziché **“Zone di salvaguardia ambientale”**.

Tra le norme del Titolo secondo delle NtA dovrà essere fatto esplicito riferimento all’art. 50 **“Distacco di beni culturali” del Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004.**

Nelle Norme di Attuazione dovranno essere recepite le indicazioni fornite in merito alle nuove denominazioni da elencare nella legenda delle tavole **02/a “Destinazioni d’uso del territorio” e 05 “Nucleo storico” (“Beni culturali” e “Edifici di valore architettonico e documentario”).**

A pag. 62 – **Allegato A)** primo comma eliminare il refuso **“....variante strutturale”** e sostituire con **“variante generale”**.

Art. 01 – Documenti del P.R.G.C. -

L’elenco riportato a pagg. 4 e 5 va sostituito con il seguente:

“Il PRGC è costituito dai seguenti elaborati:

A) Relazione illustrativa - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

B) Norme tecniche di attuazione - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

B.1 allegato alle NtA) Tav. N. a – Conservazione del Nucleo Storico - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

C) Schede tecniche - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

D) Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni regionali - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

C) Elaborati di progetto (tavole grafiche):

Tav. n. 01 Planimetria sintetica del piano in scala 1:25.000

Tav. n. 02/a Destinazione d’uso del territorio in scala 1/5.000 - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. v. 02/b PTCP di Vercelli / Ecosistemi e vincoli aggiornati in scala 1/10.000

Tav. n. 03 Zonizzazione (Area Nord) in scala 1/2000 - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. n. 04 Zonizzazione (Area Sud) in scala 1/2000 - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. n. 05 Nucleo storico in scala 1/1.000 - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

D) Analisi edilizia e infrastrutture (tavole grafiche)

Tav. A Dichiarazione d'intenti

Tav. B Dichiarazione d'intenti

Tav. C Classificazione edifici esistenti

Tav. D Riepilogo superfici e volumi esistenti

Tav. S Sottoservizi

E) Prescrizioni geologiche

Relazione geologico-tecnica - Aggiornamento: FEBBRAIO 2023

Tav. n. 1: carta geologico-strutturale e sezioni litostratigrafiche

Tav. n. 2: carta della dinamica fluviale

Tav. n. 3: carta del reticolo idrografico minore - Aggiornamento: FEBBRAIO 2023

Tav. n. 4: carta geoidrologica

Tav. n. 5: carta litotecnica

Tav. n. 6: carta delle opere di difesa idraulica censite

Tav. n. 7: carta geomorfologica e dei dissesti

Tav. n. 8: carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica - Aggiornamento: FEBBRAIO 2023

F) Compatibilità acustica

Relazione di integrazione alla verifica di compatibilità acustica – Revisione Marzo 2023

Si precisa che le prescrizioni per i diversi interventi sono desunte dalle norme con riferimento alle tavole grafiche. In caso di eventuali discordanze delle une dalle altre dovrà dare prevalenza a quella indicata dalle norme, e tra esse quella di carattere generale. Tra le indicazioni delle tavole prevalgono quelle a scala superiore.

G) Valutazione ambientale strategica

Lo studio è propedeutico alla proposta urbanistica e come tale dev'essere considerato e consultato per la gestione del piano regolatore.

Rapporto Ambientale - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. n.01 Inquadramento territoriale

Tav. n.02 Censimento catastale dell'uso del suolo

Tav. n.03 Quadro conoscitivo dell'uso del suolo

Tav. n.04 Classificazione geomorfologica del territorio ai sensi della circolare 7/Lap. del 06/05/1996

Tav. n.05 Sistema della mobilità

Tav. n.06 Uso del territorio urbanizzato

Tav. n.07 Carta del sistema vincolistico ambientale di Lenta

Tav. n.08 Il sistema dei servizi di interesse comunale e la viabilità sovracomunale

Tav. n.09 Individuazione e classificazione delle aree di trasformazione

Tav. n.10 Sistema della mobilità interna

Tav. n.11 Carta del sistema ambientale e paesaggio di Lenta - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. n.12 Tavola esemplificativa per l'area industriale Nord - Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023

Tav. n.13: Rapporto ambientale schede relative agli ambiti di trasformazione - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023

Allegati:

- Allegato n° 13: Rapporto ambientale Schede descrizione ambientale - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023

Allegato n° 14: Rapporto ambientale Sintesi non tecnica - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023

Allegato n° 15: Rapporto ambientale Valutazione di incidenza

Allegato n° 16: Rapporto ambientale Monitoraggio impatti ambientali - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023

Allegato n° 17: Consumo del suolo - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023

H) Verifica del PRGC con il PPR - Aggiornamenti:FEBBRAIO 2023”

Art. 4 – Definizione degli interventi -

a pag. 7 comma – **d.1) – Ristrutturazione edilizia di tipo A (RA)** si richiede che la dicitura “valorizzazione dell’impianto strutturale originario se di pregio” venga sostituita con: “valorizzazione dell’impianto strutturale originario o riconducibile a tipologie tradizionali e assetti storicamente consolidati”.

Il testo iniziale del medesimo comma: “Sono gli interventi che soddisfano....*omissis*...con apposita colorazione e retino sulle tavole n. 3,4 e 5, realizzabili con la ristrutturazione di tipo A”, si chiede che venga sostituito con il seguente: “Sono gli interventi che soddisfano l’esigenza di una salvaguardia ambientale accanto alla necessità di trasformazione statico-igienica degli edifici, individuati con retino a righe inclinate rosse sulla Tavola n. 5 - Nucleo Storico”.

Nel medesimo articolo al comma **d.2) Ristrutturazione edilizia di tipo B**, all’inizio del testo “Gli interventi di ristrutturazione di tipo B interessano gli edifici dei nuclei storici contrassegnati con la colorazione grigio scuro sulla tavola n. 5” va sostituito con il seguente: “Gli interventi di ristrutturazione di tipo B interessano gli edifici dei nuclei storici contrassegnati con retino a righe inclinate blu riportato sulla tavola n. 05 - Nucleo Storico”

Art. 9 – Nuclei storici -

Con riferimento all’articolo 9, comma 2) “Edifici del nucleo storico soggetti ad interventi di recupero di tipo A e al preventivo parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi della legge regionale 01/12/2008 n. 32” e comma 3) “Edifici ed aree del nucleo storico soggetti ad interventi di recupero di tipo B”, si chiede l’introduzione delle seguenti modifiche:

- al comma 2 la titolazione “Edifici del nucleo storico soggetti ad interventi di recupero di tipo A e al preventivo parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi della legge regionale 01/12/2008 n. 32” venga sostituita con “Edifici soggetti a ristrutturazione di tipo A”;
- al comma 2 il riferimento all’art. 4 lettera e) venga corretto in art. 4 comma d1) Ristrutturazione edilizia di tipo A;
- al comma 2, laddove si fa riferimento a “edifici, individuati con il colore rosso scuro/granata”, considerato che nella tavola 05 non è univocamente individuabile il cromatismo “rosso scuro/granata” all’interno del nucleo storico, venga apportata la necessaria correzione (retino a righe inclinate rosse);

- al comma 2 la frase *“E' fatto obbligo di conservare il paramento murario di mattoni e della trama costruttiva delle murature di pietra medioevali, quando sono a vista, prevedendone l'opportuno restauro”* venga sostituita con *“E' fatto obbligo di conservare il paramento murario di mattoni e della trama costruttiva delle murature di pietra medioevali, prevedendone l'opportuno restauro”*.
- al comma 3 la titolazione *“Edifici ed aree del nucleo storico soggetti ad interventi di recupero di tipo B”* venga sostituita con *“Edifici soggetti a ristrutturazione di tipo B”*;
- al comma 3 il riferimento all'art. 4 lettera f) venga corretto in: *“art. 4 comma d.2) Ristrutturazione edilizia di tipo B”*;
- al comma 3, laddove si fa riferimento a *“edifici del nucleo storico che sulla tav. 05, sono contrassegnati con colorazione grigio scuro”*, considerato che nella tavola 05 non è presente il cromatismo *“grigio scuro”* all'interno del nucleo storico, venga apportata la seguente modificazione: *“edifici del nucleo storico che sulla tav. 05, sono contrassegnati con retino a righe inclinate blu”*;
- si aggiunga un nuovo comma all'art. 9 nel quale venga indicato che *“tutti gli interventi ricadenti su edifici del nucleo storico sono soggetti al preventivo parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi della legge regionale 01/12/2008 n. 32”*.

Art. 14 – Attività edilizia in corso di attuazione -

A pag. 33, il secondo comma primo periodo *“Le aree interessate dall'attività in corso di nuova costruzione....omissis...”* dovrà essere sostituito con il seguente: *“Gli edifici interessati dall'attività in corso di nuova costruzioneomissis...”*

Art. 15 – Beni paesaggistici-

Il titolo dell'articolo 15 delle NTA *“Beni paesaggistici”* dovrà essere sostituito con *“Beni paesaggistici ed archeologici”*.

Nel medesimo articolo 15 (pag. 35) l'espressione: *“...in materia di tutele ecologica...”*, dovrà essere corretta in *“...materia di tutela archeologica”*.

I riferimenti alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al previgente articolo 25 del Decreto Legislativo 50/2016 devono essere adeguati alla normativa attuale, vale a dire *articolo 41 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di materia di contratti pubblici”*.

Art. 19 – Commercio-

A pag. 41, all'ultimo comma a conclusione del periodo va tolto il punto ed aggiunto quanto segue *“....omissis.... e all'art. 23 della D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012.”*

Art. 21 – Aree agricole-

A pag. 44 prima del seguente periodo: *“Nelle aree agricole è vietata la posa in opera, a terra, di impianti fotovoltaici, come pure è richiesta una logica compositiva, non impattante, per gli impianti tecnologici sulle costruzioni quali: canne fumarie, antenne, impianti solari termici e fotovoltaici”*, aggiungere la seguente precisazione: *“Fatte salve le superiori disposizioni e deroghe normative statali e regionali vigenti”*.

Art. 24 – Aree cimiteriali e fasce di rispetto -

A pag. 50, l'ultimo comma *"Sono, inoltre, ammesse le attività esistenti e la realizzazione di giardini e parchi attrezzati, parcheggi e opere di urbanizzazione"* dovrà essere interamente stralciato.

B - Modifiche da introdurre nei seguenti elaborati.

- *L'elaborato "Quaderno delle Osservazioni aggiornato ad ottobre 2020" adottato con DCC n. 31 del 15.06.2023 risulta invece aggiornato al "febbraio 2023" così come da documentazione cartacea consegnata.*
- *La Tav. N. a – Conservazione del Nucleo Storico – **Aggiornamenti: FEBBRAIO 2023** è da intendersi come allegato delle NtA (Norme tecniche di attuazione) in quanto contemplato dagli artt. 9 e 12.*
- *Gli elaborati costituenti la variante al PRGC sono quelli di cui all'art. 1 delle Nta così come modificato al precedente punto A).*
- *Nell'elaborato "**Verifica di coerenza del P.R.G.C. con il PPR**" – **aggiornamento febbraio 2023**" a pag. 3 nel riquadro "**riscontro**" del punto (I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE) dovrà essere introdotta la seguente prescrizione specifica:*

"Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Al fine di tutelare l'integrità del paesaggio baraggivo non sono consentite modifiche e alterazioni del terreno effettuate attraverso sbancamenti o livellamenti se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi sugli altri edifici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17).

Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto consolidato. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse. Le aree di pertinenza del demanio militare all'atto della loro dismissione sono da destinare ad attività compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dell'area quali, ad esempio, le attività connesse alla Riserva naturale esistente (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Le sistemazioni agrarie, che prevedono l'asportazione di materiale argilloso, sono consentite solo se finalizzate al miglioramento fondiario, con sistemazione del piano campagna finale recuperato senza riporto di materiale dall'esterno. La differenza tra la quota del suddetto piano campagna finale recuperato e il piano originario deve essere compresa tra +/- 200 cm. Le opere idrauliche funzionali alle attività agricole devono essere realizzate con geometrie, materiali e cromie tali da ridurre l'impatto visivo, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica (22). Eventuali nuovi tracciati viari e l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). La viabilità minore deve essere mantenuta nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13)."

- Nella Tavola 02/a "Destinazioni d'uso del territorio" si riscontra l'inserimento in legenda del Cimitero e delle rovine della chiesa di San Giulio che tuttavia risultano privi di riferimenti normativi o prescrittivi; pertanto si chiede di stralciare dalla legenda l'indicazione del cimitero e della chiesa e di armonizzare le definizioni della legenda e delle Norme di attuazione con l'impianto normativo del Codice dei beni culturali secondo le seguenti modifiche:

- Vengano stralciate le fattispecie "edifici vincolati" e "edifici vincolati D. Lgs. 22/1/04 n. 42" e vengano accorpata in un'unica dicitura recante "beni culturali";
- All'interno della fattispecie "beni culturali" vengano inseriti tutti i beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali ossia sia quelli oggetto di provvedimento espresso (il

Castello, il Palazzo Municipale già Chiesa di S. Giovanni e S. Rocco e la Pieve di Santo Stefano), sia quelli tutelati ope legis in quanto avente più di 70 anni e appartenente ad Ente pubblico o Soggetto senza fini di lucro giuridicamente riconosciuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano la chiesa Madonna di Campagna, la chiesa Parrocchiale, la chiesa di Santa Marta, il compendio della scuola dell'infanzia ecc.); vengano qui inseriti in mappa anche: “Le aree e i fabbricati pubblici del cimitero aventi più di 70 anni”;

- Venga modificata la fattispecie “*Edifici di pregio architettonico e preesistenze di valore documentario*” in “*Edifici di valore architettonico e documentario*”;
- All'interno della fattispecie “*Edifici di valore architettonico e documentario*” vengano aggiunti: “*le rovine della chiesa di San Giulio*” e l'ex mulino con relativo sistema idraulico posto sulla roggia Molinara ;
- Per quanto concerne “*le rovine della chiesa di Sant'Eugenio*”, attualmente cartografata come “*edifici vincolati D.Lgs. 22/1/04 n. 42*”, nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui all'art. 10 comma 1, le stesse dovranno essere mappate come “*Edifici di valore architettonico e documentario*”.

- **Nella Tavola 05 “Nucleo storico”**, coerentemente con quanto precedentemente indicato nella Tavola 02/a “*Destinazioni d'uso del territorio*”, si chiede di riorganizzare la legenda in armonia con l'impianto normativo del Codice dei beni culturali secondo le seguenti modifiche:

- Vengano stralciate le fattispecie “*edifici vincolati*” e “*edifici vincolati D. Lgs. 22/1/04 n. 42*” e vengano accorpata in un'unica dicitura recante “beni culturali”;
- All'interno della fattispecie “beni culturali” vengano inseriti tutti i beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali ossia sia quelli oggetto di provvedimento espresso, sia quelli tutelati ope legis in quanto avente più di 70 anni e appartenente ad Ente pubblico o Soggetto senza fini di lucro giuridicamente riconosciuto; si valuti l'opportunità di mantenere l'esplicitazione dei beni “*Castello*”, “*Palazzo Municipale già Chiesa di S. Giovanni e S. Rocco*” e “*Pieve di Santo Stefano*” elencandoli semplicemente come bc1, bc2, bc3;
- Venga modificata la fattispecie “*Edifici di pregio architettonico e preesistenze di valore documentario*” in “*Edifici di valore architettonico e documentario*”;
- All'interno della fattispecie “*Edifici di valore architettonico e documentario*” venga aggiunto l'ex mulino con relativo sistema idraulico posto sulla roggia Molinara.

- **Nella Tavola n.8: “carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica”** - Aggiornamento: FEBBRAIO 2023, si ritiene necessario prevedere per i corsi d'acqua Rio Riale, Rio Orcorio, Rio Rialetto, Roggia Dondoglio, in continuità con le aree classificate EeA, una ulteriore fascia di m 50 da ascrivere alle aree inondabili di tipo EbA. (Proposta di modifica del quadro del dissesto sopra riportata, approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con Decreto del Segretario Generale n. 33/2024 del 07/05/2024).

Considerato che sulla Carta del reticolo idrografico e sulla Carta delle Opere idrauliche censite è stata rappresentata una fascia di 50m ex art. 29 L.R. 56/77 per i soli canali classificati non demaniali, si ritiene che si debba prevedere una fascia di 50m per

sponda anche per il canale demaniale denominato Roggia Molinara. Tenuto conto che la relazione geologica ha sottolineato che non si possono escludere allagamenti in presenza di eventi eccezionali sulla rete idrografica artificiale, si rende necessario che la fascia di cui sopra debba essere soggetta alla normativa di cui alle classi IIIB o IIIA, a seconda se edificata o ineditata.

Atteso che l'applicazione delle fasce rispetto di m 50 ex art. 29 interferisce con le aree interessate da nuovi interventi edificativi denominate PEC7 – AC20 – AE1, si evidenzia che tali aree non risultano ammissibili per l'uso del suolo proposto.

Inoltre, la cartografia di base di riferimento della Regione Piemonte è la BDTRE e pertanto si invita ad utilizzare tale base per gli aggiornamenti di cui sopra. Tali elaborazioni dovranno essere su supporto informatico anche mediante l'utilizzo di GIS.

Si richiedono inoltre le seguenti modifiche degli interventi ammissibili:

- il secondo edificio posto in via degli orti soggetto a intervento RB, rilevato che risulta di antica formazione con muratura in pietra e chiavi in ferro sia sottoposto a RA;
- il fabbricato elevato a due piani fuori terra posto su via Carducci soggetto a intervento RB che presenta facciate in mattoni a vista con tipologia proto-industriale, sia sottoposto a RA;
- l'ex mulino all'angolo tra via Torelli e via Carducci con relativo sistema idraulico posto sulla roggia Molinara soggetto a intervento RA sia sottoposto a RI in quanto da ascrivere tra gli "Edifici di valore architettonico e documentario";
- i muri in pietra che delimitano l'isolato tra via fucina e via roggia Molinara, siano indicati come "facciate, archi, portali e/o mura da tutelare".

C – Altre considerazioni da inserire in delibera di approvazione.

A seguito del parere della Provincia di Vercelli, in merito all'adeguamento al PTCP, come previsto dall'art. 8 delle NTA, si ritiene che allo stato attuale, non siano stati esplicitati e definiti con sufficiente dettaglio, i criteri delle scelte adottati dalla variante, in relazione allo specifico contesto comunale, pertanto la variante può ritenersi solo parzialmente adeguata al PTCP. Si ricorda, peraltro, che l'adeguamento non è una condizione vincolante.

Il Dirigente del Settore
arch. Caterina Silva
(Firmato digitalmente)

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21
del d.lgs. 82/2005.*



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 33/2024

Parma, 07-05-2024

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE CIP N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021 E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO N. 4 E 4.1 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO IN REGIONE PIEMONTE: COMUNI DI LENTA (VC), GROSCAVALLO (TO) E SETTIMO TORINESE (TO).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
- il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

VISTA, INOLTRE

- L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;

VISTO, ALTRESÌ

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, gli Allegati n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e n. 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del suddetto PAI-Po;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17

dicembre 2015, di adozione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano”* relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- in particolare, l'art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l'altro, integrazioni all'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all'art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *“Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante *“Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019”*;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante *“Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante *“II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, recante *«Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di Variante al “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”. Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”»*;
- in particolare, l'articolo 3 (*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell'approvazione definitiva della Variante alle NA*) della suddetta Deliberazione CIP n. 6/2021;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 43 del 11 aprile 2022, recante *“Art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.: approvazione di aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione (pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019) e correzioni di errori materiali”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 21 novembre 2023, recante *«Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione della Variante al “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po): modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”» - Disposizioni per lo svolgimento delle*

procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76»;

RICHIAMATA, INOLTRE

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante *“Disposizioni sull'espressione dell'intesa regionale, di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità”*;

RICHIAMATE, ALTRESÌ

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lenta (VC) n. 31 del 15 giugno 2023, recante *“Riadozione Progetto definitivo della Variante di Piano Regolatore Generale Comunale art. 15, comma 15 della Legge regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni – Conferma degli Elaborati definitivi adottati con Del. C.C n. 4 in data 16/02/2023”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Groscavallo (TO) n. 3 del 13 marzo 2023, recante *“Riadozione del Progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C. in seguito alla rielaborazione richiesta dalla Regione Piemonte – Integrazione atti”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Settimo Torinese (TO) n. 10 del 29 febbraio 2024, recante *“Approvazione del Progetto definitivo della Variante generale al P.R.G.C., comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.”*;
- la Nota della Regione Piemonte del 5 marzo 2024 (ns. prot. n. 2419/2024 di pari data), recante *“Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell'11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione relativa al Comune di Lenta (VC)”*;
- la Nota della Regione Piemonte del 12 aprile 2024 (ns. prot. n. 3691/2024 di pari data), recante *“Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell'11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione relativa ai Comuni di Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO)”*;

- PREMESSO CHE

- ***(Aree in dissesto dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po relative all'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna)*** tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico individuate e classificate nell'ambito dell'Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del *“Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po”* (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo: di seguito, *PAI-Po*) figurano, in particolare, le aree relative all'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna, in cui (come precisato dall'art. 6, comma 1, lett. c dell'Elaborato n. 7, (*Norme di Attuazione - o NA - del PAI-Po*) i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Dette aree sono classificate in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che le interessano, come individuati dall'art. 9, comma 1 delle NA del PAI-Po e sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico;
- ***(Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato dell'Allegato 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po)***

a sua volta, nell'ambito dell'Allegato n. 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) del suddetto Elaborato n. 2 del PAI-Po sono state individuate e perimetrate, sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, le *Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato* (di seguito brevemente definite *Aree RME*) presenti nell'ambito del bacino idrografico del Fiume Po (per quanto concerne sia il versante collinare e montano – classificate come *Zona 1 e Zona 2* - sia il reticolo idrografico principale e secondario dei territori di pianura – classificate come *Zona B-Pr e Zona I* - come definite dall'art. 49, comma 2 delle NA del PAI-Po). La perimetrazione di dette aree tiene conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Anche queste Aree RME, al pari delle aree di cui al punto precedente, sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di rischio ad esse associate;

- ***(La procedura di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po prevista dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI)*** in ossequio ai principi generali in materia di pianificazione di bacino (e, in particolare, del principio di sussidiarietà) le NA del PAI-Po hanno a suo tempo previsto una *procedura di aggiornamento* degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 che può essere promossa dai Comuni interessati dalle aree individuate nell'ambito di tale Elaborato di Piano, ammettendo l'idoneità delle delimitazioni relative alle aree in dissesto presenti nei loro territori - predisposte nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici generali o di loro varianti - ad aggiornare ed integrare le prescrizioni del PAI, nel rispetto di alcuni adempimenti particolari sanciti dall'articolo 18 NA (applicabile anche alle aree RME in forza dell'espresso richiamo dell'articolo 54 delle stesse NA) nonché dall'art. 1, comma 10 delle suddette NA;
- ***(Aree in dissesto e aree RME presenti in alcuni Comuni della Regione Piemonte inclusi nell'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna del PAI-Po)*** nell'ambito territoriale del PAI-Po costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* compreso nel territorio della Regione Piemonte fanno parte, tra l'altro, i Comuni di Lenta (VC), Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO) nel cui territorio sono presenti aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, alcune delle quali risultano già precedentemente individuate e classificate nell'ambito degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po;
- **PREMESSO, INOLTRE, CHE**
- ***(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA del Distretto idrografico del fiume Po)*** successivamente all'entrata in vigore del PAI-Po, l'ambito territoriale costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* (di cui fanno parte i Comuni menzionati al punto precedente) è stato poi oggetto delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al primo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni, approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013 (in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE o DEA). In conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* del 2013 è stato poi adottato, con Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016), il quale, analogamente al PAI, costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006. Successivamente, in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., le suddette *Mappe* sono state riesaminate

ed aggiornate (con la Deliberazione CIP n. 7 del 20 dicembre 2019, in precedenza richiamata) e, sulla scorta di tale aggiornamento (nonché di ulteriori aggiornamenti successivamente approvati con Decreto S G n. 131/2021), l'Autorità di bacino distrettuale ha quindi proceduto ad adottare (con Deliberazione CIP n. 5 del 20 dicembre 2021) il *primo aggiornamento del PGRA distrettuale* (PGRA 2021), relativo al secondo ciclo di pianificazione sessennale (tuttora in corso). Nelle more dell'approvazione definitiva del PGRA 2021 (poi intervenuta con DPCM 1° dicembre 2022) le *Mappe* relative al secondo ciclo di pianificazione sono state ulteriormente aggiornate con Decreto del Segretario Generale n. 43 dell'11 aprile 2022;

- **(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)** le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. Sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree P1-L, *interessate da alluvione rara*; aree P2-M, *interessate da alluvione poco frequente*; aree P3-H, *interessate da alluvione frequente*. Tali *Mappe* costituiscono quadro conoscitivo dei PAI), *Mappe del rischio di alluvioni* complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP); *Reticolo secondario collinare e montano* (RSCM); *Reticolo secondario di pianura* (RSP); *Aree costiere lacuali* (ACL); *Aree costiere marine* (ACM).
- **(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PAI-Po previgente)** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe* di cui al punto precedente sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI-Po, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;
- **(Le nuove disposizioni delle NA del PAI-Po in tema di coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI)** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'art. 57 delle NA del PAI Po (introdotto dalla Variante al PAI Po adottata Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018) ha stabilito che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe PGRA* costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla individuazione e classificazione delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 di tale Piano;
- **(I problemi delle procedure di aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)** uno dei problemi più rilevanti che l'Autorità di bacino si è trovata ad affrontare riguarda la necessità di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle *Mappe PGRA* (per le quali il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami delle *Mappe* medesime che l'Autorità deve effettuare a cadenza sessennale, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo) in tutti i casi in cui

occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati;

- ***(Le procedure stabilite dall'Autorità di bacino del Po per assicurare l'aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)*** allo scopo di far fronte all'esigenza di cui al punto precedente, l'Autorità di bacino ha introdotto alcune disposizioni normative, volte ad integrare le disposizioni di legge in materia con la previsione di specifiche *procedure semplificate* per l'aggiornamento tempestivo degli Elaborati cartografici del PAI-Po e per gli aggiornamenti infrasesennali delle *Mappe PGRA* stabilendo, in particolare, all'art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 (come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) che, fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dalla legge, *“al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell'ambito delle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po” del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico (attualmente: Conferenza Operativa), le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate”*. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, nel silenzio della norma sopra richiamata la stessa è stata interpretata nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell'approvazione degli aggiornamenti infrasesennali delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA da parte del Segretario Generale;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ***(La disciplina legislativa nazionale in materia di aggiornamenti dei PAI stabilita di commi 4bis e 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)*** dopo la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e l'istituzione definitiva delle Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'art. 54 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha modificato l'art. 68 del citato D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi 4bis e 4ter, con il quali è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per *“le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*. Tale disciplina prevede, in particolare, che detti aggiornamenti dei PAI siano approvati con atto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa e *“d'intesa con la Regione territorialmente competente”* ed inoltre che essi siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale *“e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;
- ***(La Deliberazione CIP n. 6/2021, di modifica degli art. 1 e 18 delle NA del PAI Po)*** a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative questa Autorità, al fine di rendere conforme alle nuove disposizioni legislative la disciplina relativa all'aggiornamento delle aree in dissesto stabilita dagli artt. 1 e 18 delle NA del PAI Po ha quindi predisposto un *Progetto di Variante al PAI* contenente modifiche alle suddette disposizioni delle NA. Detto *Progetto di Variante al PAI* è stato poi adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ai fini della procedura di adozione ed approvazione definitiva prevista dall'art. 68 del suddetto Decreto legislativo;
- ***(La procedura transitoria per l'aggiornamento del PAI Po stabilita dall'art. 3 della***

Deliberazione CIP n. 6/2021) con la Deliberazione CIP n. 6/2021 sono anche state stabilite le *“Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA”* contenute nell’articolo 3, al fine di dare immediato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 4^{bis} e 4^{ter} dell’articolo 68 con riguardo all’ambito territoriale interessato dal suddetto PAI, nelle more dell’approvazione definitiva della *Variante al PAI* di cui al punto precedente. In particolare, oggetto di tale procedura transitoria sono *“tutte le proposte di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell’Elaborato n. 2 del PAI predisposte dai Comuni nell’ambito della procedura di formazione ed adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di varianti agli strumenti urbanistici esistenti sulla base della verifica di compatibilità di cui al vigente art. 18, comma 3 delle NA del PAI Po successivamente al 17 luglio 2020”* (art. 3, comma 1 della Deliberazione CIP n. 6/2021);

- **(Descrizione della procedura transitoria di cui all’art. 3 della Deliberazione C. I. n. 6/2021)** la suddetta procedura dell’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021 prevede, in particolare, che i Comuni interessati trasmettano alla Regione le proposte di aggiornamento degli allegati cartografici all’Elaborato n. 2 del PAI-Po unitamente alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell’art. 18 NA e ad idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal citato comma 4^{ter} dell’articolo 68 (art. 3, comma 1). La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l’allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione circa la proposta stessa (art. 3 comma 2). A norma del comma 3 del suddetto articolo 3 della Deliberazione CIP, la proposta comunale viene poi sottoposta alla Conferenza Operativa, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza e, quindi, l’Autorità acquisisce l’intesa regionale di cui al comma 4 *bis* dell’art. 68 (con riguardo alla Regione Piemonte, detta intesa viene espressa dai rappresentanti presso la CO in forza della delega ad essa conferita dalla Regione con DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021) e, sulla scorta dei documenti e dei pareri acquisiti il Segretario Generale approva con proprio Decreto gli aggiornamenti dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po proposti dai Comuni e dispone le modifiche cartografiche di detto Allegato conseguenti all’approvazione (art. 3, comma 4). Il comma 5 dispone che gli aggiornamenti così approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di approvazione del Segretario Generale sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale. Il comma 6 aggiunge infine che con un solo Decreto del Segretario Generale possono essere approvati contestualmente più aggiornamenti dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po a seguito di un’istruttoria congiunta relativa a più proposte comunali;
- **(La Deliberazione CIP n. 7/2023, di adozione della Variante delle NA del PAI Po)** al termine dell’*iter* previsto dalla legge, con Deliberazione n. 7 del 21 novembre 2023 la Conferenza Istituzionale Permanente ha infine adottato, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la *«Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po): modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”»* - *Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76*». Nelle more dell’approvazione definitiva di tale Variante, il comma 1 dell’articolo 3 della suddetta Deliberazione ha espressamente stabilito che *“rimangono in vigore le disposizioni procedurali transitorie di cui all’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021, come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 6 della medesima Deliberazione”*;

ATTESO CHE

- **(Possibilità di una contestuale approvazione di aggiornamenti del PAI-Po e delle Mappe del PGRA)** a mente della necessità (sancita dall’art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i.) di assicurare il coordinamento tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 – 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si deve inoltre ritenere ammissibile, per questa Autorità, di procedere

alla contestuale approvazione di aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 del PAI (in conformità con le disposizioni procedurali sopra illustrate) e delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015) che interessano il territorio di un medesimo Comune con un unico Decreto del Segretario Generale;

CONSIDERATO CHE

- ***(Proposte di aggiornamento del PAI-Po e delle Mappe del PGRA formulate da alcuni Comuni piemontesi ai sensi dell'art. 18 NA e dell'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)*** in conformità alle ricordate disposizioni dell'art. 18 delle NA del PAI-Po, nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di loro varianti i sopra menzionati Comuni di Lenta (VC), Groscavallo (TO) e Settimo Torinese (TO) hanno proceduto ad aggiornare ed integrare le previsioni degli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI-Po relative al loro territorio, formulando (nell'ambito delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in precedenza richiamate) proposte di aggiornamento di detto Allegato da sottoporre all'approvazione del Segretario Generale secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della citata Deliberazione CIP n. 6/2021. Nel corso delle suddette procedure urbanistiche, inoltre, i suddetti Comuni hanno altresì proceduto a formulare proposte di integrazione e modifica delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* relative ad aree allagabili presenti nei territori di rispettiva competenza, da sottoporre ad approvazione del Segretario Generale in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;
- ***(Natura delle proposte comunali di cui al punto precedente)*** nel loro complesso, le proposte comunali di aggiornamento delle perimetrazioni e/o classificazioni di aree individuate nell'ambito degli Allegati n. 4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui ai punti precedenti costituiscono *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*, del quale il PAI e le Mappe del PGRA costituiscono stralci ai sensi dell'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;
- ***(Espletamento degli adempimenti conseguenti alla formulazione delle proposte comunali di aggiornamento)*** le Deliberazioni dei Consigli Comunali contenenti le *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione prevista dall'art.18 delle NA del PAI-Po sono state quindi inviate dai suddetti Comuni alla Regione Piemonte, la quale le ha a sua volta trasmesse alla Segreteria tecnico operativa di questa Autorità per il tramite delle Note in precedenza richiamate, corredando ciascuna proposta comunale con una scheda tecnica predisposta per la valutazione della conformità della proposta stessa alle finalità, agli obiettivi ed alle disposizioni del PAI ed ai requisiti stabiliti per l'aggiornamento delle *Mappe* del PGRA dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i. Nell'ambito di tali schede sono stati altresì forniti i dati relativi all'espletamento della fase di partecipazione degli interessati, avvenuta in adempimento delle previsioni della L. R. Piemonte 56/1977 e s.m.i. (come comprovato dalle suddette Deliberazioni dei Consigli Comunali) e in modo idoneo a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 e delle aree allagabili di cui alle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, coerentemente a quanto previsto dal comma 4^{ter} dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità circa gli aggiornamenti al PAI di cui al successivo articolo 1 del presente Decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4^{bis} del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 23 aprile 2024;
- l'intesa regionale, prescritta dal suddetto comma 4^{bis} dell'art. 68, circa gli aggiornamenti al PAI di cui al punto precedente, espressa nel corso della medesima Conferenza Operativa del 23 aprile 2024 dal rappresentante della Regione Piemonte, in base alla delega ad esso conferita

dalla Regione stessa mediante la DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, richiamata in precedenza;

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- sussistano ora i requisiti che rendono possibile procedere alla approvazione delle proposte di aggiornamento degli Allegati n. 4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI- Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* trasmesse dalla Regione Piemonte con le Note in precedenza richiamate;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di aggiornamenti delle tavole cartografiche degli Allegati n.4 e n. 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni in Regione Piemonte)

1. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui all'Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e all'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1: 10.000/1.5.000*) dell'Elaborato n. 2 (*"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"*) del PAI-Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione* del PGRA corrispondenti alle proposte comunali trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità, come indicate nelle *Schede di sintesi* allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I suddetti aggiornamenti hanno natura di *aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la loro approvazione costituisce altresì adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. a e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del presente Decreto. Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto, corredato delle Schede di Sintesi di cui al comma 1 del precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1232263&NodoSel=40.
2. L'Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La Regione Piemonte provvede a trasmetterne copia al Sindaco del Comune di Settimo Torinese, che entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della copia del Decreto medesimo, è tenuto a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
4. La Regione Piemonte per i Comuni di Lenta e Groscavallo acquisisce il Decreto inserendolo

nella Delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale dello strumento urbanistico comunale, secondo le disposizioni regionali in materia

5. Gli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale del fiume Po* approvati con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, a norma del precedente comma 1.
6. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente comma 1, la Segreteria tecnico operativa procederà all'aggiornamento delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell'Elaborato n. 2 del PAI e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, adeguando dette cartografie di Piano alle risultanze delle verifiche di compatibilità predisposte dai Comuni a norma dell'art. 18, comma 3 delle NA del PAI e trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Bratti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa alla Variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Lenta (VC)
DICHIAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Lenta negli elaborati (comprensivi degli aggiornamenti febbraio 2023) "*Dichiarazione di Sintesi finale*", "*Rapporto Ambientale*", "*Sintesi non tecnica*", "*Monitoraggio ambientale*", "*Valutazione di incidenza*", "*Schede descrizione ambientale*" e "*Quaderno delle controdeduzioni alle osservazioni regionali*", nonché gli elaborati grafici di variante ed alle "*Norme tecniche di attuazione*", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Urbanistica Piemonte orientale per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che il processo di VAS è iniziato, in fase di elaborazione del progetto preliminare di Variante al PRGC, con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2010, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico.

In tale fase si sono espressi la Provincia di Vercelli – Servizio Procedure urbanistica ambientali – VAS (prot. n. 010601 del 23.12.2010) e l'Arpa Piemonte (prot. n. 134957 del 06.12.2010).

Il Comune di Lenta ha, successivamente, riadottato la Variante nella versione preliminare, con delibera di C.C. n. 29 del 17.12.2013. In tale fase si sono espressi la Provincia di Vercelli (DGP n. 37 dell'11.04.2013) e l'Arpa Piemonte (prot. n. 28349 del 26.03.2013).

La documentazione adottata in via definitiva dal Comune con la DCC n. 9 del 29.04.2015, pervenuta in Regione in data 29.09.2015 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e

approvazione definitiva del Piano, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 29.09.2015.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, individuando la Direzione regionale *Ambiente, governo e tutela del territorio* e la Direzione *Agricoltura* quali strutture regionali interessate all'istruttoria, condotta di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Vercelli.

L'Organo tecnico regionale ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 63 del 01.03.2016, ritenendo che si sarebbero dovute risolvere alcune criticità ambientali rilevate e si sarebbero dovuti migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al Parere Motivato stesso.

Tale contributo aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute della Variante sullo stato qualitativo di diverse componenti del sistema ambientale locale, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate da alcune proposte a carattere residenziale e produttivo. Era stata sottolineata, inoltre, la necessità di approfondire e ridefinire alcuni aspetti metodologici, in particolare per quanto riguarda il piano di monitoraggio.

Nel Parere Motivato l'organo tecnico regionale aveva, infine, indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti normativi, recependo disposizioni settoriali vigenti e definendo adeguate misure di mitigazione e compensazione, orientate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS ed urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 03 del 25.02.2021.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti dell'apparato normativo del Nuovo PRGC e del piano di monitoraggio, nonché a garantire una più efficace integrazione delle previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue.

Per quanto concerne il *Piano di Monitoraggio*, finalizzato ad assicurare il controllo degli eventuali impatti ambientali connessi alla variante al PRGC, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, verificato che le modifiche apportate abbiano dato parzialmente riscontro a quanto richiesto nel *Parere Motivato* formulato dall'Organo tecnico regionale, sono state richieste delle integrazioni rispetto alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della variante sulla componente suolo e scenico-percettiva.

Relativamente alla componente suolo, nell'ambito del *Parere Motivato* si erano rilevate criticità su diverse aree di intervento, anche in relazione alle elevate capacità d'uso dei suoli interessati.

Come risulta dalle controdeduzioni predisposte dall'Amministrazione comunale si è provveduto allo stralcio di 16 aree ed alla riduzione della superficie di ulteriori 12 aree.

A fronte di tali modifiche, che hanno portato ad un ridimensionamento delle aree in previsione portandole ad un impegno di suolo che si attesta a 77.827 mq, si ritiene che per quanto attiene la matrice suolo l'Amministrazione comunale sia andata incontro alle richieste formulate nel Parere Motivato, in particolare abbia comunque tenuto conto di quanto segnalato con le tabelle riportate nelle sezioni "4.1. Risorse idriche 4.2. - Suolo 4.3. - Biodiversità e Rete Natura 2000".

L'apparato normativo del Nuovo PRGC è stato perfezionato ed integrato, accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative a diverse componenti ambientali del territorio comunale.

In particolare sono state accolte le indicazioni fornite con Parere motivato in tema di permeabilità dei suoli, paesaggio, disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, elettromagnetismo, impianti di depurazione e fasce di inedificabilità, tutela dei fontanili, parcheggi e piste ciclabili.

Stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state richieste con contributo dell'OTR per la VAS (prot. n. 00142387/2021 del 07.12.2021) alcune integrazioni normative ed approfondimenti valutativi su previsioni di Piano particolarmente critiche.

In considerazione del perdurare delle suddette criticità, che non erano state adeguatamente risolte e l'evidenziazione di ulteriori problematiche, il Settore Urbanistica Piemonte orientale con nota prot. n. 30275 del 11/03/2022 ha richiesto all'Amministrazione comunale di provvedere ad apportare le debite modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione comunale ha controdedotto e adottato le integrazioni richieste con d.c.c. n. 4 del 16.02.2023 e n. 31 del 15.06.2023 e la pratica è stata ritenuta procedibile il 27.07.2023.

Visionati gli elaborati comprensivi degli aggiornamenti febbraio 2023 sopra richiamati, si rileva che il *Piano di Monitoraggio* è stato integrato attraverso l'introduzione degli indici relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato.

In merito alla verifica sul consumo di suolo, quanto richiesto è stato favorevolmente accolto e trattato in uno specifico elaborato.

Sono state, inoltre, accolte le segnalazioni espresse in merito alle criticità su alcune aree particolarmente critiche previste dal Piano, aspetto che ha portato le scelte pianificatorie allo stralcio ed alla riduzione di parte delle previsioni.

Pare utile richiamare alcuni elementi presentati nell'elaborato *Calcolo del consumo di suolo – Allegato n. 17 – Aggiornamento febbraio 2023* nel quale si evidenzia l'accoglimento delle osservazioni espresse in fase controdeduttiva.

Viene infatti evidenziato lo stralcio di ulteriori 7 aree (ZP9, PEC5, AE12, AE2, ZP10, ZP8, ZP4) e la riduzione delle aree AC12, PEC4, AC14, PEC7, AE3, AE4, AC10.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

Il CSU del piano vigente risulta quindi essere pari al 3,91 %, mentre il CSU dalla variante generale del PRGC risulta essere dello 0,37%.

In ragione di quanto sopraesposto si ritengono risolte le criticità sollevate in tema di consumo di suolo, con particolare riferimento alle aree ZP4, AE12 e ZP9.

L'apparato normativo della variante in esame ha accolto quanto richiesto in merito a quanto osservato sulle schede di cui all'Allegato n. A13 – *Rapporto Ambientale – Schede descrizione ambientale* che, con tutti gli elaborati di VAS dell'art. 1 - punto G delle NTA, si configurano ora con carattere prescrittivo.

Tali aspetti sono stati debitamente inseriti nell'art. 33 delle NTA, che tengono anche conto delle osservazioni relative alle procedure valutative degli Strumenti esecutivi.

*Il Dirigente
ing. Salvatore SCIFO*

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. Alessandro Mastella